



T **MISURE IN FAVORE DEI DATORI DI LAVORO**

Link di riferimento

– <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.aspx>

Che cosa sono

Esoneri contributivi per le imprese che non richiedono trattamenti di integrazione salariale o che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato.

Beneficiari ed esoneri stabiliti

ESONERI PREVISTI DAL D.L. 104/2020 (“decreto Agosto”)

- » **Esonero contributivo per le aziende che non chiedono integrazione salariale (CIGO, CIGD o FIS) – Art. 3 D.L. 104/2020:**
 - I datori di Lavoro privati (escluso il settore agricolo) che abbiano già usufruito dei trattamenti di integrazione salariale previsti dai D.L. 18/2020 e 34/2020, i quali non chiedano le ulteriori settimane spettanti a norma dell’art. 1 dello stesso D.L. 104/2020, sono esonerati dai versamenti dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di 4 mesi, da fruire entro il 31 dicembre 2020, nel limite del doppio delle ore di cassa integrazione fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020. Dall’esonero sono esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL.
 - Il beneficio è revocato qualora il datore di lavoro violi il divieto di licenziamento, collettivi e/o individuali, per giustificato motivo oggettivo, disposto dall’art. 46 del decreto-legge n. 18/2020, successivamente prorogato con il decreto-legge n. 34/2020 e con l’art. 14 del D.L. 104/2020.
 - Il D.L. 137/2020 ha riconosciuto un ulteriore esonero, fruibile entro il 31 Gennaio 2021, ai datori di lavoro che hanno fruito della CIG – Covid nel mese di Giugno 2020, e che non si avvalgano, fino al 31 Gennaio 2021, della CIG Covid. L’importo dell’esonero è pari alla contribuzione previdenziale piena a carico del datore di lavoro non versata in relazione alle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali nel mese di Giugno 2020.
- » **Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato – Art. 6 D.L. 104/2020**
 - Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro privati (escluso il settore agricolo) che, successivamente al 15/8/2020, assumano o trasformino a tempo indeterminato contratti di lavoro subordinati, con esclusione dell’apprendistato e del lavoro domestico, è riconosciuto l’esonero totale dai contributi previdenziali per un periodo massimo di 6 mesi (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite di € 8.060 annui riparametrato e applicato su base mensile.
 - Sono esclusi dall’esonero i lavoratori che abbiano avuto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, un contratto a tempo indeterminato con la stessa impresa.
- » **Esonero contributivo per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli**



stabilimenti termali

- In caso di assunzioni di lavoratori a tempo determinato o stagionali effettuate entro il 31/12/2020 nel settore turistico e degli stabilimenti termali, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 3 mesi decorrenti dal momento dell’assunzione nel limite massimo di importo di esonero di € 8.060 su base annua, riparametrata su base mensile.
 - In caso di conversione in contratti di lavoro a tempo indeterminato si applica l’esonero contributivo di cui all’art. 6 D.L. 104/2020. Il contributo spetta a condizione che il fatturato del mese di Aprile 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato del mese di Aprile 2019.
- » **Esonero contributivo datori di lavoro della filiera agricola (Art. 222 D.L. 34/2020; art. 58-quater D.L. 104/2020)**
- Alle aziende appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, dell’allevamento, della pesca e dell’acquacoltura è riconosciuto, a domanda, lo sgravio totale dei contributi previdenziali INPS a carico del datore di lavoro (con esclusione della quota dei contributi a carico dei lavoratori addebitata in busta paga) per il periodo da Gennaio a Giugno 2020. La richiesta va inserita con messaggio di cassetto previdenziale inps aziende entro il 12 Maggio 2021 (cfr. Circolare INPS 57/2021)
- » **ESONERI E SGRAVI PER IL 2021 STABILITI DALLA LEGGE DI BILANCIO (art. 1, c. 10, e seguenti, legge 178/2020)**
- **Nuove assunzioni a tempo indeterminato** (incluse le conversioni di rapporti a tempo determinato), art. 1 c. 10 - 15 (cfr. Circolare INPS 56/2021):
 - per il biennio 2021-2022, per le assunzioni di soggetti di età inferiore ai 36 anni, è riconosciuto l’esonero contributivo totale per una durata di 36 mesi, fino ad un importo massimo di € 6.000 annui per soggetto (€ 500 mensili). L’esonero non spetta per le prosecuzioni di rapporti di apprendistato o tirocinio;
 - l’esonero di cui sopra è riconosciuto per una durata di 48 mesi ai datori di lavoro che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
 - l’esonero contributivo di cui sopra non spetta ai datori di lavoro che abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione o nei nove mesi successivi, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (licenziamenti per motivi economici) ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
 - lo stesso esonero è riconosciuto, alle stesse condizioni, per le **assunzioni di donne**, senza limiti di età.
 - Poiché questo incentivo è in attesa del giudizio della Commissione europea sugli aiuti di stato, l’INPS si riserva di precisare successivamente le modalità per accedere.
 - **Esonero per i datori di lavoro che non richiedono l’integrazione salariale (art. 1, c. 306)**



- ai datori di lavoro non agricoli, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all'art. 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020.

Come chiedere e utilizzare il beneficio

- » Le modalità per chiedere ed utilizzare gli esoneri sono stabilite con circolari attuative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'INPS, che disciplinano gli adempimenti a carico dei datori di lavoro.

Normativa di riferimento

- D.L. 104/2020, Artt. 3, 6 e 7:
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/08/14/203/so/30/sg/pdf>
- D.L. 137/2020: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/28/20G00166/sg>
- Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021):
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00202/sg>
- INPS, Circolare 56/2021:
<https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2056%20del%2012-04-2021.htm>
- INPS, Circolare 57/2021:
<https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2057%20del%2012-04-2021.htm>

(Scheda aggiornata al 19 aprile 2021 / MS)